

Denuncia di inizio di attività edilizia (sulla disciplina prevista dal T.U. edilizia per la denuncia di inizio attività ed in particolare sull'illegittimità dell'ordine di rimozione delle opere realizzate a seguito di d.i.a. emesso dopo il decorso del termine di 30 giorni da detta denuncia).

TAR LAZIO - LATINA SEZ. I - sentenza 1 aprile 2014, n. 269 - Pres. Corsaro, Est. Marra - Sarra (Avv. Baldassarra) c. Comune di Pescosolido (n.c.) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio di attività (d.i.a.) - Disciplina prevista dall'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della d.i.a. - Consente al Comune solo l'esercizio del potere di autotutela - Ordine di rimozione delle opere realizzate a seguito della d.i.a. - Dopo il termine di 30 giorni dalla denuncia stessa - Illegittimità.

La disciplina della denuncia di inizio di attività (introdotta, in via generale, dall'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e, con riferimento alla materia edilizia, dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), prevede in particolare (al comma 6 dell'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di 30 giorni indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Se non è quindi contestabile che l'Amministrazione comunale conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell'autotutela ove esercitati oltre il termine di 30 giorni previsto dalla citata norma (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che, non avendo l'Amministrazione esercitato alcun potere inibitorio entro il termine legale di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a., erano da ritenere illegittimi gli atti con i quali era stata ordinata la rimozione delle opere realizzate a seguito della d.i.a.).

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 6-12-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-12-06-2.htm (sulle modalità di impugnazione in s.g. della denuncia di inizio di attività edilizia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-2-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2009-02-4.htm (sull'individuazione della natura giuridica - provvedimentale o meno - della denuncia di inizio di attività, sui mezzi di tutela a disposizione dei terzi eventualmente lesi e sul dies a quo da cui decorre il termine di decadenza per la proposizione di un'azione avverso una d.i.a., da qualificarsi come una vera e propria azione di accertamento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-9-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds4_2007-09-12-2.htm (sulla natura giuridica della denuncia di inizio attività ex art. 22 del T.U. edilizia, sulla necessità o meno di preavviso di rigetto nel caso di ordine inibitorio a seguito di d.i.a. e sulla possibilità o meno di adottare detto ordine dopo il prescritto termine di 30 giorni).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 22-2-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds5_2007-02-22-4.htm (sulla inammissibilità dell'impugnativa diretta della d.i.a. e sulla necessità che essa sia preceduta da una diffida all'Autorità comunale tendente a sollecitare i poteri repressivi alla stessa spettanti).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-1-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-01-29-1.htm (prima dell'entrata in vigore del T.U. edilizia legittimamente il comune poteva inibire l'attività edilizia intrapresa a seguito di d.i.a. entro 60 giorni dalla d.i.a. stessa; con il nuovo T.U. i termini per l'inizio di attività e quello per l'adozione dei provvedimenti inibitori ormai coincidono e sono di 30 giorni).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 20-3-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarpiemonte_2014-03-20.htm (sui mezzi di tutela a disposizione dei terzi nel caso di denuncia di inizio di attività edilizia).

TAR BASILICATA - POTENZA SEZ. I, sentenza 17-10-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarbasilicata_2013-10-17-2.htm (sulle modalità di esercizio del potere inibitorio del Comune a seguito di denuncia di inizio di attività ritenuta illegittima).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 8-10-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/tar Lazio2_2008-10-08-6.htm (sulla natura perentoria o meno del termine di 30 giorni ex art. 23 del T.U. edilizia entro il quale il Comune può adottare un provvedimento inibitorio a seguito della denuncia di inizio di attività).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. II, sentenza 8-3-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/tarlombmi2_2007-03-08-2.htm (sulla possibilità o meno per ciascun condomino di presentare una d.i.a. senza l'espresso consenso degli altri comproprietari e sull'illegittimità di un provvedimento di inibizione dei lavori a seguito di d.i.a. adottato dopo il termine di 30 giorni).

TAR MARCHE - ANCONA, SEZ. I, sentenza 30-3-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/tarmarche1_2007-03-30.htm (sulla legittimità di un provvedimento di inibizione dei lavori motivato con riferimento alla incompletezza dei documenti allegati alla d.i.a.).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 12-1-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/tarveneto2_2007-01-12.htm (sulla necessità di d.i.a. o di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d'uso di un immobile, sulla natura della d.i.a. e sulla sussistenza o meno del potere inibitorio dei Comuni nel caso di decorso del termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo sulla stessa)

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. II, sentenza 19-4-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarpiemonte2_2006-04-19-2.htm (sulla natura giuridica della D.I.A. a seguito della nuova formulazione dell'art. 19, legge 7 agosto 1990 n. 241 e sulla sua impugnabilità diretta in sede giurisdizionale).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 4-5-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarpiemonte1_2005-05-04.htm (sulla impugnabilità o meno della denuncia di inizio attività edilizia ex articolo 22 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'inerzia della P.A. sulla d.i.a. e sull'applicabilità o meno in materia del rito camerale previsto dall'art. 2 della L. n. 205/2000 per i ricorsi avverso il silenzio).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 13-9-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarveneto2_2005-09-13.htm (sul carattere non tassativo dei casi di esclusione dall'applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 previsti per il c.d. preavviso di rigetto nel caso di procedimenti ad istanza di parte e sull'inapplicabilità di tale norma nel caso di adozione di provvedimento inibitorio a seguito di denuncia di inizio di attività).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. II, sentenza 27-6-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarcampna2_2005-06-27.htm (sulla natura perentoria del termine di 30 giorni ex art. 23 del T.U. edilizia entro il quale il Comune può adottare un provvedimento inibitorio a seguito della denuncia di inizio di attività).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA, sentenza 8-6-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarabruzzoaq_2005-06-08.htm (sulla natura perentoria del termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del T.U. edilizia per la d.i.a.).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA, sentenza 21-3-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarabruzzoaq_2005-03-21.htm (sulla possibilità o meno di realizzare opere interne tramite d.i.a. e sulla natura del termine di 30 giorni entro il quale può essere esercitato, da parte della P.A., il potere inibitorio dell'attività edilizia).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I, ordinanza 10-11-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampna1_2004-11-10o.htm (ritiene legittimo un provvedimento con il quale un Comune ha inibito l'installazione di un impianto di telefonia mobile in zona destinata a parco pubblico).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, ordinanza 23-7-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlombbr_2004-07-23o.htm (Pres. ed Est. Mariuzzo - sulla possibilità, dopo il termine di 30 giorni prescritto in materia di D.I.A., per il Comune di adottare provvedimenti repressivi e per i terzi interessati di chiedere al G.A. ogni occorrente misura interdittiva senza attivare il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. II, sentenza 9-4-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarcampna2_2004-04-09.htm (sulla natura perentoria del termine per l'adozione di eventuali provvedimenti limitativi dell'attività edificatoria a seguito di d.i.a. e sulla illegittimità di un provvedimento adottato dopo detto termine).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziolt_2014-04-01.htm

Legislazione: [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. \(Testo A\)" \(in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239\)](#)

[\(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98\)](#)



* Inizio pagina